

Prot n. 40

Spett.le
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Preg.mo

On. Dott. Giuseppe Castiglione

(Presidente Giunta Regionale)

c.a. **Ing. Giuseppe Galizia** (Ing. Capo)c. a. **Ing. Salvatore Roberti**

(Dirigente 7° Ser. III Dip.)

c.a. **Ing. Alfio Gambino** (R.U.P.)

Spett.le

U.R.E.G.A Sez. Catania

c.a. **Dott.ssa Francesca Paola Gargano**

Catania, 19 marzo 2012

Oggetto: bando di gara per "lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di sicurezza (bordi laterali) nel tratto di strada denominato Asse dei Servizi del Comune di Catania" (termine offerte 14 marzo e gara 21 marzo 2012)

Con riferimento all'oggetto osserviamo quanto segue:

1. **Clausola 8 e disciplinare pag. 8:** come già contestato con ns. nota n. 201 del 14 dicembre 2011 in occasione dell'indizione di un'altra procedura di gara, rileviamo che il bando in oggetto contiene la prescrizione per l'impresa - in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 ottobre scorso - che, nel caso di ribasso superiore al 10%, **la quota in aumento deve essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria**, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lett. a) L.R. Sicilia n.12/2011.

Si rileva, innanzitutto, che il contenuto della Delibera della Giunta Regionale di cui sopra, ha disposto una prescrizione non contenuta nella normativa vigente, poiché il destinatario dell'art. 7 L.R. 12/2011 è il bando-tipo che con Decreto dell'Ass. Reg. Infrastrutture dovrà essere emanato e non i bandi di gara che prima di tale emanazione sono stati pubblicati. Il contenuto dell'art. 7 è inequivocabile nello stabilire quale condizione e sede di applicazione della clausola di cui alla lett. a), **il bando-tipo** il cui Decreto Assessoriale ancora non è stato emanato.

Altresì, anche se si volesse far riferimento all'art. 7 c. 2 lett. a) della suddetta legge regionale, questa norma prescrive che solo "**la metà**" della quota in aumento di cui all'art. 113 c. 1 D.lgs 163/06, deve essere prestata con fidejussione bancaria oppure con una cauzione costituita a scelta dell'offerente da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. In merito alla

suddetta "quota in aumento", il D.P.R.S. n. 13/2012 ha chiarito che è pari al 20%.

Ciò premesso, la Delibera di Giunta Provinciale nello stabilire che la quota in aumento di cui all'art. 113 c. 1 deve essere costituita nel caso di ribasso superiore al 10% esclusivamente mediante fideiussione bancaria, erra sia con riferimento alla percentuale del ribasso, sia per la quantità che, invece, dovrebbe riguardare solo la metà, ed infine per la natura della fideiussione che potrebbe essere non solo bancaria ma a scelta dell'offerente può essere prestata in contanti o in titoli di debito di Stato.

Pertanto, non sembra possa considerarsi legittimo un atto amministrativo, quale la suddetta delibera, che sia contraria alle norme vigenti in materia di cauzione definitiva.

2. **Clausola 15 e pag. 7 disciplinare:** è richiesta ai partecipanti la dimostrazione della regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) tramite produzione del DURC o autocertificazione secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass. Reg. LL.PP. 29.10.2008. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "**le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni...**". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37 del 16.1.2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, la richiesta di DURC (per la tipologia dei "contratti pubblici") dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

Con la presente, altresì, in considerazione dell'estrema importanza della Delibera di Giunta Provinciale di cui sopra, chiediamo al Sig. Presidente On. Giuseppe Castiglione un incontro al fine di poter approfondire l'argomento.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Presidente
Ing. Nicola Colombrita